Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 15

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 20 gennaio 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO di pubblicazione e spedizione di fascicoli della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Si rende noto a tutti gli Uffici ammessi alla *gratuita* distribuzione della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno — tanto in edizione normale che in quella economica — che si è ultimata la spedizione del fascicolo 2° del volume II dell'edizione normale nonchè del fascicolo 9° del volume IV dell'edizione economica, relativi all'anno 1935-XIV.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione dei fascicoli suddetti dovranno essere inoltrati all'Ufficio della Raccolta leggi e decreti presso il Ministero di grazia e giustizia Palazzo di via Arenula - Roma, nel termine improrogabile di un mese dalla pubblicazione del presente avviso, avvertendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi e che quindi i fascicoli, intempestivamente richiesti, non potranno essere forniti che a pagamento ed a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1935

1936

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 15 DEL 20 GENNAIO 1936-XIV:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 3: **Città di Lavagna:** Obbligazioni dei prestiti comunali sorteggiate il 20 dicembre 1935-XIV. — **Società anonima per azioni (anonima Cave Reno), in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1935-XIII. — **Società anonima ferrovia Intra Premeno, in Intra:** Obbligazioni sorteggiate per il rimborso. — **Amministrazione Provinciale di Bologna:** Titoli del prestito provinciale universitario sorteggiati il 19 dicembre 1935-XIV. **Società anonima nazionale di ferrovie e tramvie, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 14ª estrazione del 15 dicembre 1935-XIV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima imprese idrauliche ed elettriche del Tirso, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 18 dicembre 1935-XIV. — **Cotonificio della Valle Seriana, in Milano:** Obbligazioni 3,50 % sorteggiate il 23 dicembre 1935-XIV. — **Società anonima Funivie Savona-San Giusepe, in Savona:** Obbligazioni ipotecarie 4,50 % (emissione 1913) sorteggiate il 17 dicembre 1935-XIV. — **Società anonima idroelettrica dello Sperando, in Cutigliano:** Obbligazioni ipotecarie sorteggiate il 2 dicembre 1935-XIV. — **Circolo canottieri Diadora, in Zara:** Obbligazioni del prestito 1923 di L. 50.000, Serie A, sorteggiate il 21 dicembre 1935-XIV. — **Provincia di Genova:** Obbligazioni dei prestiti provinciali sorteggiate il 19 dicembre 1935-XIV. — **Amministrazione provinciale di Novara:** Obbligazioni del prestito di L. 16.500.000 sorteggiate nella 5ª estrazione, del 23 dicembre 1935-XIV. — **Società esercizio alberghi, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 23 dicembre 1935-XIV. — **Società anonima Energie elettriche Alta Valle Seriana, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 dicembre 1935-XIV. — **Società anonima cotonificio della Valle Seriana, in Milano:** Obbligazioni ipotecarie 3,50 % sorteggiate il 27 dicembre 1935-XIV. — **Comune di Cantù:** Obbligazioni del prestito comunale 6 % sorteggiate il 29 dicembre 1935-XIV. — **Società anonima ferrovie e tramvie industriali, in Casale Monferrato:** Obbligazioni sorteggiate nella 29ª estrazione del 26 dicembre 1935-XIV. — **Società anonima**

imprese industriali, in Viterbo: Obbligazioni sorteggiate nella 5ª estrazione del 31 dicembre 1935-XIV. — **Società anonima Fiuggi (Anticolana), in Roma:** Obbligazioni 7 % - 3ª serie - sorteggiate nella 6ª estrazione del 27 dicembre 1935-XIV. — Obbligazioni 5,50 % sorteggiate nella 21ª estrazione del 27 dicembre 1935-XIV. — **Società anonima Verbano per la trazione elettrica, in Pallanza:** Obbligazioni sorteggiate il 23 dicembre 1935-XIV. — **Comune di Santa Margherita Ligure:** Obbligazioni dei prestiti comunali sorteggiate il 28 dicembre 1935-XIV. — **Società anonima Lloyd Triestino, in Trieste:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 2 gennaio 1936-XIV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Città di Chiavari:** Obbligazioni del prestito civico 1904-1905 e 1912 sorteggiate nella 36ª estrazione del 13 dicembre 1935-XIV.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1935-XIV, n. 2333.
Conversione in legge del R. decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 664, concernente la istituzione del grado di aspirante ufficiale di complemento nel Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 664, concernente la istituzione del grado di aspirante ufficiale di complemento nel Regio esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 23 dicembre 1935-XIV, n. 2334.
Conversione in legge del R. decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 918, concernente la decorrenza del soprassoldo giornaliero coloniale per i militi e graduati delle divisioni Camicie Nere.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 918, concernente la decorrenza del soprassoldo giornaliero coloniale per i militi e graduati delle divisioni Camicie Nere.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 14 novembre 1935-XIV, n. 2335.
Aggiunta dell'abitato di Portico (Forlì), fra quelli da consolidare a cura ed a spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Portico, in provincia di Forlì.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, foglio 107. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 novembre 1935-XIV, n. 2336.
Aggiunta dell'abitato di San Mauro Castelverde (Palermo), fra quelli da consolidare a cura ed a spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Palermo;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di S. Mauro Castelverde, in provincia di Palermo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, foglio 108. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 novembre 1935-XIV, n. 2337.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma Annunziata, in Bitetto (Bari).

N. 2337. R. decreto 25 novembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di Maria SS.ma Annunziata, in Bitetto (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 25 novembre 1935-XIV, n. 2338.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, in Trani (Bari).

N. 2338. R. decreto 25 novembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del SS.mo Rosario, in Trani (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 25 novembre 1935-XIV, n. 2339.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento e Rosario nella parrocchia di S. Girolamo, in Carpegna (Pesaro).

N. 2339. R. decreto 25 novembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del SS.mo Sacramento e Rosario nella parrocchia di S. Girolamo, in Carpegna (Pesaro).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 7 novembre 1935-XIV, n. **2340.**

Dichiarazione formale dei fini della Arciconfraternita dell'Immacolata Concezione, in Trani (Bari).

N. 2340. R. decreto 7 novembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Arciconfraternita dell'Immacolata Concezione, con sede in Trani (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1936 - Anno XIV.

REGIO DECRETO 25 novembre 1935-XIV, n. **2341.**

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento e Rosario, in Carpegna (Pesaro).

N. 2341. R. decreto 25 novembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita del SS.mo Sacramento e Rosario in Carpegna (Pesaro).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1936 - Anno XIV

LEGGE 9 gennaio 1936-XIV, n. 7.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1217, contenente modificazione alle norme sull'assegno bancario e sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, approvate con R. decreto 21 dicembre 1933, n. 1736.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1217, contenente modificazione alle norme sull'assegno bancario e sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, approvate con R. decreto 21 dicembre 1933, n. 1736.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 gennaio 1936-XIV, n. 8.

Provvedimenti per la nomina di insegnanti nelle cattedre vacanti dei Regi istituti medi inferiori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, e successive modificazioni;
Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduta la legge 22 aprile 1932-X, n. 490;
Veduto il R. decreto 18 luglio 1932-X, n. 1045;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di coprire una parte delle numerose cattedre vacanti negli Istituti d'istruzione media e di avviamento professionale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il numero delle cattedre di materie letterarie dei Regi istituti medi inferiori messi a concorso con decreto del Ministro per l'educazione nazionale in data 18 gennaio 1935-XIII, è elevato da 286 a 386.

Art. 2. — Il Ministro per l'educazione nazionale è autorizzato a nominare nei ruoli del personale insegnante delle Scuole medie e di avviamento professionale, entro il 1° marzo 1936, nei limiti dei posti vacanti, coloro che siano stati compresi nelle graduatorie suppletive di cui all'art. 2 del R. decreto 18 luglio 1932-X, n. 1045, nei concorsi banditi dall'anno 1932 in poi, e coloro che nei concorsi stessi — pur non essendo stati compresi in tali graduatorie suppletive — abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a otto decimi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, *foglio* 129. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 gennaio 1936-XIV, n. 9.

Nomina del presidente generale del Reale Automobile Club d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 2481, che approva l'erezione in ente morale del Reale Automobile Club d'Italia;
Visto il R. decreto 10 agosto 1928-VI, n. 2029, che approva lo statuto dell'Ente;
Visto il R. decreto 24 novembre 1934-XIII, che approva il nuovo statuto dell'Ente;
Visto il R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2088;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Il conte ing. Alberto Bonacossa è nominato presidente generale del Reale Automobile Club d'Italia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, *foglio* 101. — MANCINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per conversione di titolo del consolidato 5 per cento.

(3a *pubblicazione*). Avviso n. 25.

È stata chiesta la conversione in prestito redimibile 3,50 per cento del certificato Consolidato 5 per cento n. 308833 per la rendita annua di L. 40, intestato a Zarini Rina fu Luca, minore sotto la patria potestà della madre Leoni Angela fu Antonio, vedova di Zarini Luca, domiciliata a Castellanza (Milano).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3a e 4a pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 31 agosto 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3278)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 21)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di esercizio 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % Redim. (1934)	6898	50,50	*Biancucci Federico* di Cesare, dom. a New York.	*Biancucci Federigo* di Cesare, dom. a New York.
»	298474	28 —	*Rizzo* Margherita fu Alfonso, minore sotto la tutela di Melchionda Pietro di Luigi, dom. a Montecorvino Rovella (Salerno).	*Pizza* Margherita fu Alfonso, minore ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1?06)	397744 506444 735455	70 — 85 — 35 —	Boggio *Ermelinda* fu Giuseppe, nubile, dom. a Mezzana Mortigliengo (Novara).	Boggio *Caterina-Ermelinda-Delfina* fu Giuseppe, nubile dom come contro.
3,50 % Redim. (1934)	310165	52,50	*Sfavara* Rosina fu Michele, minore sotto la tutela di Garufi Giuseppe fu Onofrio, dom. a Messina.	*Sfravara* Rosina fu Michele minore ecc. come contro.
Prestito Naz. 5 %	27897	100 —	Fiorenza *Maria Rosa* fu Paolo, nubile, dom. a Nicosia (Catania).	Fiorenza *Rosa* fu Paolo, nubile, dom. come contro.
3,50 % Redim. (1934)	142580	350 —	Ulini Angelo fu Uberto, dom. a Genova; con usuf vital. a Montano *Luisa* fu Marco, ved. Ulini, dom. a Genova	Intestata come contro; con usuf. vital. a Montano *Maria-Luigia* fu Marco, ved. ecc come contro.
» »	400273 400274	105 — 105 —	Gelpi Giacomo } fu *Nicola* minori sotto la p. p. Gelpi Margherita } della madre Gobbi Vittorina, ved. di Gelpi *Nicola*, dom. a Castiglione Intelvi (Como).	Gelpi Giacomo *Vettorio* } fu *Giacomo o Giacomo-Nicola*, minori sotto la p. Gelpi Margherita } p. della madre Gobbi Vittorina, ved. di Gelpi *Giacomo o Giacomo-Nicola*, dom. come contro.
»	59835	73,50	Sarto *Vincenzo* fu Luigi minore sotto la p. p. della madre Nardino Giovanna di Vincenzo, moglie in seconde nozze di Salvatore De Letteriis, dom. a Sansevero (Foggia).	Sarto *Maria-Vincenza* fu Luigi, minore ecc., come contro.
Prestito Naz. 5 %	35209	125 —	Sorge *Antonio* fu Bertrando, minore sotto la p. p. della madre Zecca Addolorata fu Rocco, ved di Sorge Bertrando, dom. a Ugento (Lecce).	Sorge *Luigi-Marco-Antonio-Rosario* fu Bertrando, minore ecc come contro.
3,50 % Redim. (1934)	71798	94,50	Accusani Paola di Carlo, nubile, dom. in Acqui (Alessandria), con usuf. ad Accusani *Maria* fu Giovanni Battista, nubile, dom ad Acqui.	Intestata come contro: con usuf ad Accusani *Marianna-Camilla-Carlotta* fu Giovanni Battista, nubile, dom. come contro.
Prestito Naz. 5 %	25730	200 —	Gambirasio *Luigia* fu Giacomo, nubile, dom. a Bergamo.	Gambirasio *Teresa Luigia* fu Giacomo, nubile, dom. a Bergamo.
3,50 % Redim. (1934)	14072	350 —	Mattei Erminia fu Giuseppe, nubile, dom. a Mestre (Venezia): con usuf a Fabris *Teresa* fu Girolamo, moglie di Zuanelli Artidoro dom. a Mestre (Venezia)	Intestata come contro con usuf a Fabris *Maria comunemente detta Teresa* fu Girolamo, moglie, ecc. come contro.
»	164601	21,000—	*Grossi Luisa* fu Pietro moglie di Cardone Luigi, dom. a Napoli, vincolata.	*Grosso Luigia* fu Pietro, moglie ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906) » » » » » »	571982 571986 571983 571987 571981 571988 571985 571980	126 — 42 — 126 — 42 — 126 — 42 — 126 — 42 —	Drisaldi Maria, Drisaldi Elisa, Drisaldi Alessandrina, Drisaldi Luigia } fu Giovanni, minori sotto la p. p. della madre Damiani *Guglielma* dom a Sannazzaro dei Burgondi (Pavia). Le rendite 2ª, 4ª, 6ª e 8ª sono con usuf. a Damiani *Guglielma* fu Pietro, dom come sopra.	Drisaldi Maria, Drisaldi Elisa, Drisaldi Alessandrina, Drisaldi Luigia } fu Giovanni, minori sotto la p. p. della madre Damiani *Maria-Teresa-Guglielma*, domiciliata come contro Le rendite 2ª, 4ª, 6ª e 8ª sono con usuf a Damiani *Maria-Teresa Guglielma* fu Pietro, dom come contro.
1,50 % Redim. (1934)	210566	147 —	Benedetti *Angela* di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre dom a Torino.	Benedetti *Maria detta Angela* di Giovanni, minore ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	839547	122,50	Eredi indivisi di Morgante Ercole fu Leonardo, dom. a S. Romano Garfagnana (Lucca), con usuf. a *Satti* Maria fu Giovanni, ved. Morganti.	Intestata come contro; con usuf. a *Sarti* Maria-*Rosaria* fu Giovanni, ved Morganti.
»	317878	163 —	Callerio Giuseppina fu Arturo, minore sotto la p. p. della madre Boniperti Carolina fu Francesco ved Callerio dom. a Novara. Con usuf. a Callerio *Luigi* fu Gaudenzio	Intestata come contro: con usuf. a Callerio *Domenico Pietro-Luigi* fu Gaudenzio.
,50 % Redim. (1934)	320166	2.520 —	Caloia *Aida* fu Michelangelo, minore sotto la p. p. della madre Moccia Concetta, ved. Caloia, dom a Napoli.	Caloia *Ida* fu Michelangelo, minore ecc. come contro.
»	191303	556,50	Moscardini *Gino*, Aldo e Carlo fu Ernesto, minori sotto la p. p della madre Berselli Teresina fu Giuseppe, ved. Moscardini, dom. a Modena, eredi indivisi del padre.	Moscardini *Igino*, Aldo e Carlo fu Ernesto, minori ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	420896	49 —	Rescigno *Antonio* fu Damiano, dom. a Castel San Giorgio (Salerno).	Rescigno *Antonino* fu Damiano, dom come contro.
»	372931	105 —	Martinet *Caterina* di Giovanni Matteo, minore sotto la tutela dell'ava paterna Gerthoux Maria-Caterina fu Bernardo, ved. di Martinet Giovanni Chiaffredo, dom. a Ponte Chianale (Cuneo).	Martinet *Maria Caterina* di Giovanni Matteo, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì .4 dicembre 1935 Anno XIV.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7558)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a posti di tenente medico, tenente chimico e farmacista e tenente veterinario in servizio permanente effettivo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto n. 629, del 21 marzo 1929-VII;

Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 36, portante modificazioni al testo unico suddetto;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione del testo unico predetto e delle relative modificazioni;

Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto il testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali e sulla costituzione della relativa dote, approvato con R. decreto n. 371, del 9 febbraio 1928, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi di nomina ad impieghi statali;

Visto il decreto del Capo del Governo del 16 giugno 1932-X, contenente le norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali, e successive modificazioni;

Vista l'autorizzazione del Capo del Governo del 14 ottobre 1935-XIII, n. 4648. 8/1.3.1;

Decreta:

Art. 1. — Sono indetti, nei ruoli del servizio permanente effettivo del Regio esercito, i seguenti concorsi, per titoli ed esami:

a) per 55 posti di tenente medico;
b) per 4 posti di tenente chimico-farmacista;
c) per 5 posti di tenente veterinario.

Art. 2. — A tali concorsi potranno partecipare gli ufficiali in S.P.E. e di complemento, i sottufficiali e militari di truppa in servizio o in congedo, di qualsiasi arma o corpo, nonchè gli altri cittadini del Regno, i quali tutti non oltrepassino il 32° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite massimo di età è aumentato:

di 5 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918;

di 4 anni per coloro che risultino iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.

I due aumenti non si cumulano.

Art. 3. — I concorrenti dovranno far domanda in carta da bollo da L. 6, indirizzata al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali), con l'obbligo di presentarla, non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*, al Comando del distretto cui sono effettivi, oppure, se in servizio militare, al Comando del corpo od ente dal quale dipendono, ovvero, in tutti gli altri casi, al comando del distretto nella cui circoscrizione risiedono.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) elencare i documenti e titoli allegati;

b) indicare il loro preciso recapito (delle successive eventuali variazioni di esso dovranno darne partecipazione all'ente cui è stata presentata la domanda).

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato di nascita, in carta da bollo da L. 4, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore;

2° certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 4, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, dal Prefetto se rilasciato dal podestà nella sua qualità di capo del Comune.

Gli italiani non regnicoli che avessero ottenuto la cittadinanza italiana, debbono dimostrare di essere liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono;

3° certificato, in carta da bollo da L. 4, rilasciato nell'anno XIV E. F. dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento (o da chi ne faccia le veci), ovvero da gerarchie fasciste locali con il visto del segretario federale (o di chi ne faccia le veci) attestante l'appartenenza, nonchè l'anno, il mese e il giorno di iscrizione ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili. Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato, da rilasciarsi personalmente dal Segretario federale, deve contenere, inoltre, l'attestazione che se vi sia stata o non interruzione, ed essere vistato dal Segretario del Partito (o da chi ne faccia le veci).

Per i cittadini italiani residenti all'estero e per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero;

4° certificato di penalità, in carta da bollo da L. 12, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal segretario della Regia procura del luogo di nascita del concorrente e legalizzato dal procuratore del Re;

5° certificato di moralità e di buona condotta, in carta da bollo da L. 4, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha la sua residenza abituale e legalizzato dal Prefetto;

6° certificato di stato libero, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande; oppure: se il concorrente è ammogliato, certificato comprovante l'atto di matrimonio e certificato di nascita della sposa. Detti certificati, in carta da bollo da L. 4, devono essere legalizzati dal presidente del tribunale o dal pretore.

I concorrenti ammogliati, o vedovi con prole a carico, dovranno allegare, inoltre, un atto notorio da cui risulti genericamente l'esistenza patrimoniale atta a garentire la idoneità e sicurezza della rendita annua lorda di L. 3150 nominali, di cui all'art. 4 (sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 771) del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali e sulla costituzione della relativa dote, approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371, e una domanda, in carta da bollo da L. 6, diretta al Ministero della guerra, con la quale si chieda l'autorizzazione a produrre, nei modi stabiliti dalla legge, le prove di possedere la rendita predetta.

Verrà revocata e considerata come non avvenuta la nomina dei vincitori del concorso che siano ammogliati, o vedovi con prole a carico, qualora non abbiano ottenuta l'autorizzazione ora riferita, oppure, nel termine di due mesi dalla data di notificazione del decreto Ministeriale con il quale viene concessa l'autorizzazione stessa, non abbiano trasmesso alla cancelleria del Tribunale supremo militare il ricorso per ottenere la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita ovvero non abbiano ottenuto dal Tribunale supremo militare la declaratoria medesima;

7° fotografia recente, con firma del concorrente, autenticata da un Regio notaio o dal podestà, oppure, se il concorrente è in servizio militare nelle colonie, dal comandante del corpo o ente dal quale egli dipende. Le firma del notaio deve essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal pretore; quella del podestà dal Prefetto;

8° *per gli aspiranti alla nomina a tenente medico*: diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo; oppure diploma originale di laurea in medicina e chirurgia se l'aspirante fu laureato entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925;

per gli aspiranti alla nomina a tenente chimico-farmacista: diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di chimico e diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista; oppure: diploma originale di laurea in chimica e farmacia, o il diploma originale di laurea in chimica e il diploma originale in farmacia se il concorrente li conseguì entro il 31 dicembre 1924, o ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925;

per gli aspiranti alla nomina a tenente veterinario: diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario, oppure, diploma originale di laurea in zooiatria, se la laurea fu conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'art. 50 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 876, durante l'anno accademico 1924-25.

Le copie notarili, in carta da bollo da L. 8, che possono essere prodotte in vece dei diplomi originali su menzionati, devono essere legalizzate dal presidente del tribunale o dal pretore.

Il concorrente qualora non si trovi in possesso del diploma originale di abilitazione, può produrre, in sua vece, un certificato della competente Università, in carta da bollo da L. 4, attestante la conseguita abilitazione;

9° certificato della segreteria della competente Università, in carta da bollo da L. 4, dal quale risultino le votazioni riportate negli esami speciali sostenuti durante i corsi universitari e il voto finale conseguito nell'esame di laurea;

per gli aspiranti alla nomina a tenente chimico-farmacista, tale certificato deve contenere le votazioni riportate negli esami speciali sostenuti durante i corsi universitari della facoltà di chimica e farmacia, o della facoltà di chimica e della facoltà o scuola di farmacia, nonchè le votazioni finali conseguite negli esami di laurea o di diploma;

10° certificato della segreteria della competente Università in carta da bollo da L. 4, dal quale risultino le votazioni riportate negli esami di abilitazione.

Per gli aspiranti alla nomina a tenente chimico-farmacista, tale certificato deve contenere le votazioni riportate negli esami di abilitazione sia per la professione di chimico e sia per la professione di farmacista;

11° tutti quei titoli di studio, scientifici e di carriera che il concorrente credesse di produrre.

Gli ufficiali in S.P.E. del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 e 7; gli ufficiali in S.P.E. della M.V.S.N. sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5; gli ufficiali di complemento, purchè in servizio, sono dispensati dalla presentazione del documento indicato al n. 2.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 4. — Le autorità riceventi, accetteranno le sole domande che, entro il termine stabilito, siano corredate di tutti i documenti indicati nel precedente art. 3.

Per i concorrenti che risiedano nelle Colonie, le autorità riceventi accetteranno le domande, presentate entro il termine stabilito, anche se non corredate di tutti i documenti richiesti, riservandosi l'Amministrazione la facoltà di consentire che i documenti mancanti siano prodotti successivamente e almeno 10 giorni prima dell'inizio degli esami.

Sulle domande sarà fatto risultare, a cura dell'autorità ricevente, la data della loro presentazione.

Le autorità riceventi trasmetteranno, al più presto, direttamente al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali), le domande, con gli annessi documenti, a mano a mano che vengano presentate, facendole, ad ogni modo, pervenire al Ministero stesso non oltre 75 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale.*

Non oltre il termine ora accennato, le autorità riceventi faranno, altresì, pervenire al Ministero della guerra:

a) il libretto personale aggiornato con le note caratteristiche e con i rapporti informativi, se il concorrente è ufficiale;

b) copia aggiornata dello stato di servizio, se il concorrente è ufficiale; o del foglio matricolare, se il concorrente è sottufficiale o militare di truppa; ovvero certificato di esito di leva negli altri casi;

c) rapporto informativo particolareggiato riguardante il servizio prestato, se il concorrente si trovi alle armi;

d) una dichiarazione di visita medico-collegiale, dalla quale risulti in modo esplicito se il concorrente è idoneo o non al servizio militare incondizionato nel territorio del Regno e nelle Colonie. Tale visita sarà effettuata, presso un ospedale militare in sede di comando di corpo d'armata, da una commissione composta dal rispettivo direttore di sanità (presidente), dal direttore dell'ospedale e da un altro ufficiale medico superiore (membri);

Per i concorrenti residenti nelle Colonie, la visita sarà effettuata presso una commissione composta del dirigente il servizio sanitario della Colonia (presidente) e di due maggiori o capitani medici (membri).

Per i concorrenti residenti nelle isole italiane dell'Egeo la visita sarà effettuata presso una commissione composta dell'ufficiale medico superiore dirigente i servizi sanitari dell'Egeo (presidente) e di due altri ufficiali medici (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Nelle visite su accennate dovrà essere accertato, con giusto rigore, che i concorrenti siano dotati di valida costituzione fisica, immuni da infermità dei vari organi ed apparati e che diano pieno affidamento di poter bene disimpegnare il servizio in pace ed in guerra.

Le autorità sanitarie trasmetteranno immediatamente all'autorità che ha disposto la visita la relativa dichiarazione medica.

I concorrenti che venissero giudicati non idonei al servizio militare incondizionato saranno senz'altro esclusi dal partecipare al concorso e ad essi verranno restituiti i documenti presentati a corredo della domanda, la quale, invece, dovrà essere trasmessa al Ministero unitamente alla dichiarazione di visita medica;

e) le informazioni dell'Arma dei carabinieri Reali, sulla condotta morale, civile e politica del concorrente, e, se questi è ammogliato, anche sulle condizioni sociali e di moralità della sposa e della di lei famiglia;

f) richiesta di certificato generale (modello 42 di cui alla circolare 228 del *Giornale militare* 1914).

Per i concorrenti che siano ufficiali in S.P.E. non occorrono i documenti di cui alle precedenti lettere d), e), f).

Le autorità, cui siano notificati cambiamenti di recapito dei concorrenti, a senso della lettera b) del precedente art. 3, ne daranno sollecita comunicazione al Ministero della guerra.

Art. 5. — I concorrenti, che saranno ammessi agli esami, verranno tempestivamente avvisati del giorno e del luogo in cui dovranno presentarsi per sostenere le prescritte prove, le quali verteranno sulle materie indicate nella tabella annessa al presente decreto.

Coloro, che, in possesso dei prescritti requisiti, ottengano l'ammissione al concorso, ma non possano sostenere le relative prove di esame perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, potranno essere ammessi al concorso successivo al loro congedamento, prescindendo dal limite di età ma previo ulteriore accertamento della loro idoneità fisica.

Art. 6. — Le Commissioni giudicatrici, per la valutazione dei titoli e per gli esami di concorso, saranno composte:

a) *per la nomina a tenente medico,* di sette ufficiali medici (il presidente e sei membri).

Disimpegnerà le funzioni di segretario un ufficiale medico, senza diritto a voto. La Commissione potrà suddividersi in due sottocommissioni l'una per la prova di clinica medica o chirurgica e l'altra per quella di anatomia topografica;

b) *per la nomina a tenente chimico farmacista,* di tre ufficiali del corpo sanitario (il presidente e due membri).

Disimpegnerà le funzioni di segretario un ufficiale del corpo sanitario, senza diritto a voto;

c) *per la nomina a tenente veterinario,* di un colonnello veterinario (presidente) e di due ufficiali superiori veterinari (membri).

Disimpegnerà le funzioni di segretario un capitano veterinario, senza diritto a voto.

Il presidente, i membri e il segretario di ciascuna commissione giudicatrice saranno nominati dal Ministro per la guerra.

Ogni componente della Commissione giudicatrice disporrà di 30 punti per ogni prova di esame scritto, orale e pratico, ed ai candidati sarà assegnato come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica, espressa in trentesimi, dei punti a questa attribuiti.

Alla fine degli esami le votazioni ottenute nelle tre prove saranno sommate e la somma ottenuta sarà divisa per tre, per avere il punto di esame.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato per i titoli di studio, scientifici e di carriera, ogni componente disporrà di 30 punti; la somma dei punti assegnati a ciascun componente divisa per il numero dei votanti costituirà il punto di valutazione dei titoli.

Al punto di esame è attribuito il coefficiente 4, al punto di valutazione dei titoli il coefficiente 1.

Per stabilire il punto di graduatoria si moltiplicheranno il punto di esame per il coefficiente 4 ed il punto di valutazione dei titoli per il coefficiente 1; si sommeranno i prodotti e si dividerà il risultato per 5.

Art. 7. — Non saranno ammessi alle prove di esame quei candidati, che, nella valutazione dei titoli di studio, scientifici e di carriera, non abbiano riportato una votazione di almeno 18/30.

Per ottenere l'idoneità in ogni singolo concorso è necessario che i candidati riportino in ciascuna prova di esame una votazione non inferiore ai 18/30 e come punto di graduatoria finale una media non inferiore ai 21/30.

I candidati che in una prova di esame abbiano riportato una votazione inferiore a 18/30 perdono il diritto di presentarsi alle altre, e perciò il segretario della Commissione avrà cura di comunicare loro, a chiusura di seduta, l'esito sfavorevole della prova subita, restituendo contro ricevuta i documenti presentati. Tale restituzione sarà fatta anche a coloro che presentassero dichiarazione scritta di volersi ritirare dal concorso.

I candidati, che, per qualsiasi motivo, non si presentino a qualche prova, perdono il diritto al concorso.

Durante la prova scritta, non è permesso ai candidati comunicare in qualunque modo tra loro; nè essi possono consultare appunti, manoscritti, libri, pubblicazioni di qualsiasi specie: il candidato che vi contravviene è escluso dal concorso.

Art. 8. — Il Ministero della guerra deciderà inappellabilmente sull'ammissione al concorso dei singoli concorrenti, nè sarà tenuto a comunicare i motivi delle eventuali esclusioni.

Art. 9. — Le graduatorie dei dichiarati idonei nei concorsi saranno pubblicate sul giornale militare.

Art. 10. — La nomina dei vincitori del concorso viene conferita con decreto Reale e l'ufficiale assume i doveri inerenti al suo stato dal giorno in cui rivece notificazione della nomina stessa.

È fatto divieto, per un periodo di sei anni dalla nomina, di chiedere la dispensa dal servizio permanente.

I concorrenti che saranno nominati tenenti in S.P.E. nel corpo sanitario o veterinario assumeranno come data di anzianità assoluta nel grado, la data del decreto di nomina, qualora non sia altrimenti disposto dal decreto stesso.

L'anzianità relativa sarà determinata a norma di legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 dicembre 1935 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

PROGRAMMI DI ESAMI

per il concorso alla nomina a tenente medico in S.P.E.

1. — *Prova orale e pratica di clinica medica e chirurgica.*

Dalla Commissione viene assegnato al candidato un caso di clinica medica e di clinica chirurgica; il candidato dopo aver proceduto all'esame clinico illustrerà i sintomi rilevati, concludendo con le diagnosi e la terapia.

Durata della prova: a volontà della Commissione.

Questa potrà rivolgere al candidato le domande che crederà opportune, richiedendo anche nozioni di statistica particolarmente attinenti alla scienza medica.

2. — *Prova orale e pratica di anatomia topografica.*

La Commissione assegna a ciascun candidato una tesi fra quelle sotto indicate; il candidato prepara la regione e ne dimostra poscia le particolarità anatomiche e le applicazioni chirurgiche più importanti.

Durata della prova: a volontà della Commissione.

Questa potrà rivolgere al candidato le domande che crederà opportune.

1. Regione occipito-frontale, regione temporale, topografia cranio-encefalica.
2. Regione sopraioidea.
3. Regione sottoioidea.
4. Regione parotidea.
5. Regione carotidea.
6. Regione sopraclavicolare.
7. Regione sterno-costale.
8. Regione antero laterale della parete addominale.
9. Regione lombare.
10. Regione inguino-addominale.
11. Regione dell'ascella.
12. Regione deltoidea.
13. Regione anteriore o posteriore del braccio.
14. Regione della piega del gomito ed anteriore dell'avambraccio.
15. Regione posteriore del gomito e posteriore dell'avambraccio.
16. Regione anteriore del polso e palma della mano.
17. Regione posteriore del polso e dorsale della mano.
18. Regione inguino-crurale.
19. Regione anteriore o posteriore della coscia.
20. Regione anteriore o posteriore del ginocchio.
21. Regione anteriore o posteriore della gamba.
22. Regione anteriore del collo del piede e dorsale del piede.

3. — *Prova scritta di igiene militare.*

Svolgimento scritto di un tema d'igiene con applicazioni al servizio militare. Il tema viene stabilito dalla Commissione. I candidati lo svolgono in un tempo non superiore alle otto ore, senza l'aiuto di libri o manoscritti.

PROGRAMMI D'ESAME

per il concorso alla nomina a tenente chimico-farmacista in S.P.E.

1. — *Svolgimento scritto di un tema di chimica farmaceutica e tossicologia.*

Il tema, uguale per tutti i candidati, viene stabilito dalla Commissione.

I candidati lo svolgono in un tempo non superiore ad 8 ore; senza l'aiuto di libri o di manoscritti, consegnando poscia lo scritto alla Commissione esaminatrice.

2. — *Prova pratica di analisi qualitativa* minerale di 4 anioni e 4 cationi (durata massima 8 ore, compresa la relazione). Durante questa prova i candidati potranno consultare i manuali di chimica analitica e quelle altre opere di chimica e farmacologia che la Commissione credesse di porre a loro disposizione. Nella relazione che consegnerà alla Commissione, il candidato darà ragione del procedimento tenuto. Egli dovrà pure rispondere alle domande che eventualmente gli potranno essere rivolte dai componenti la Commissione.

3. — *Prova orale di materia medica nella parte attinente ai farmacisti.*

Leggi e regolamenti riguardanti la professione del chimico e de' farmacista (durata 40 minuti).

PROGRAMMI D'ESAME

per il concorso alla nomina a tenente veterinario in S.P.E.

1. — *Prova di igiene, epizooziologia, ippotecnia, polizia sanitaria, ispezione delle carni.*

Specie della prova: scritta.

Durata della prova: sette ore.

Modalità: senza sussidio di libri, opuscoli o manoscritti, viene svolto per la prova, sulle materie sopra indicate, il tema formulato dalla Commissione esaminatrice e comunicato dal presidente, al momento in cui comincia la prova stessa, ai candidati riuniti.

2. — *Prova di anatomia normale e patologica, fisiologia, patologia generale e speciale, medica e chirurgica, materia medica.*

Specie della prova: orale.

Durata della prova: a giudizio della Commissione e non mai superiore ad un'ora.

Modalità: il candidato estrae a sorte una tesi fra quelle in appresso indicate, la svolge e risponde alle domande che su di essa la Commissione crederà rivolgergli.

Tesi.

1. Microorganismi patogeni, vegetali, animali. Nozioni generali sulla loro morfologia e biologia. Influenza delle condizioni fisiche dell'ambiente sulla vita dei batteri. Cenni generali sui virus filtrabili.

2. Via di penetrazione dei germi patogeni nell'organismo animale. Malattie di infezione. Condizioni che favoriscono od ostacolano lo sviluppo delle infezioni. Immunità.

3. Principali sistemi di accertamento diagnostico dei morbi di infezione. Morva: eziologia, forme cliniche, anatomia patologica, misure di polizia sanitaria. Malleina e suo impiego diagnostico. Bacillo del carbonchio ematico, vaccinazioni siero-vaccinazioni anticarbonchiose.

4. Sangue: sua costituzione e sua funzione, alterazioni della massa sanguigna (pletora ed oligoemia) e dei suoi componenti. Organi ematopoietici. Nozioni generali sulle affezioni protozoarie del sangue. Piroplasmosi equina.

5. Febbre: suo concetto, fenomeni febbrili, decorso della febbre, tipi, stadi, esiti, significato della febbre nella diagnosi e prognosi delle malattie. Influenza: concetto, eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, cura e profilassi.

6. Processo infiammatorio: eziologia, sintomi, fenomeni istologici, prodotti infiammatori, esiti e cura. Setticemie e picemie.

7. Circolazione linfatica. Linfangiti. Linfangite criptococcica; eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi e terapia. Adenite equina: patogenesi, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi, siero profilassi e sieroterapia.

8. Sistema muscolare. Generalità istologiche e fisiologiche dei muscoli. Reumatismo muscolare ed articolare: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. Miositi.

9. Sistema nervoso. Generalità istologiche e fisiologiche. Generalità anatomiche del sistema nervoso centrale. Meningo-encefalite: eziologia forma clinica, anatomia patologica, diagnosi, prognosi e cura. Tetano: eziologia, forma clinica, diagnosi, prognosi e cura. Siero profilassi e siero-terapia.

10. Circolazione sanguigna. Generalità anatomiche e fisiologiche. Semeiotica dei toni cardiaci e del polso. Insufficienza valvolare e suoi effetti sulla circolazione. Pericardite: eziologia, lesioni anatomo-patologiche, sintomi, diagnosi e cura. Trombosi ed embolia.

11. Anatomia del tubo digerente. Funzione della digestione. Assorbimento intestinale. Catarro acuto e cronico gastro-intestinale. Enteriti tossiche ed infettive. Coliche negli equini.

12. Peritoneo. Generalità anatomiche e fisiologiche. Peritonite: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. Fegato: generalità anatomiche e fisiologiche. Bile e gligogene e loro funzioni. Lesioni anatomo-patologiche più frequenti a riscontrarsi nel fegato.

13. Reni. Generalità anatomiche e fisiologiche. Nefrite: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, sintomi, decorso, esiti, prognosi e cura. Calcoli in generale ed in particolare di quelli urinari, loro caratteri fisici e composizione chimica, disturbi funzionali dovuti alla loro presenza nell'apparecchio urinario e valore della cura medica e chirurgica.

14. Cavità nasali, faringe e laringe. Cenni anatomici e fisiologici. Processi infiammatori della mucosa nasale, dei seni, del faringe e del laringe. Distinzione, eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura di dette infiammazioni. Corneggio.

15. Bronchi, polmoni e pleure. Generalità anatomiche. Respirazione polmonare. Meccanica respiratoria. Modificazioni subite dall'aria e dal sangue nei polmoni. Bronchite, polmonite, pleurite: distinzioni, eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura.

16. Anatomia e fisiologia della pelle. Principali dermatosi ed in particolare di quelle parassitarie: acariasi, ftiriasi, dermatofizie, forme cliniche, diagnosi differenziale, cura e profilassi. Scottature.

17. Ferite e loro distinzioni. Fenomeni primitivi locali: emorragia e mezzi per arrestarla. Complicazioni generali; processo di cicatrizzazione, diagnosi, prognosi e cura delle ferite. Asepsi ed antisepsi.

18. Ossa, cartilagini d'incrostamento e sinoviali articolari. Generalità anatomiche e fisiologiche. Fratture: loro distinzioni e complicazioni; eziologia, sintomi, diagnosi, prognosi e cura. Processo di riunione delle ossa fratturate. Osteomi. Ferite articolari ed artrite traumatica: sintomi, esiti, prognosi e cura. Lussazioni in generale ed in particolare di quella della rotola, sintomi e cura.

19. Glandole salivari ed in particolare della parotide: generalità anatomiche. Saliva parotidea e mista; caratteri e composizione, azione ed ufficio della saliva. Parotite: eziologia, lesioni anatomiche patologiche, diagnosi, prognosi e cura; successioni morbose. Fistole salivari, sintomi e cura.

20. Apparecchio genitale maschile e femminile: generalità anatomiche e fisiologiche. Malattie più frequenti: orchite, acrobustite, balanite, loro eziologia, sintomi, diagnosi, prognosi e cura. Botriomicosi del cordone spermatico. Morbo coitale maligno; eziologia, sintomi, diagnosi differenziali, cura. Ernie in generale; ernie inguinali: cause, sintomi, prognosi e cura.

21. Apparecchio della visione. Anatomia del globo oculare: mezzi di esplorazione dell'occhio. Congiuntivite, cheratite, oftalmia interna e specialmente di quella periodica: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. Amaurosi.

22. Piede degli equini: anatomia e fisiologia; secrezione della sostanza cornea. Difetti di proporzione, di forma e di direzione dei piedi. Ferratura normale e correttiva. Carie della cartilagine alare; podo flemmatite e podotrochilite: eziologia, sintomi, diagnosi, prognosi e cura.

3. — *Prova di clinica medica e chirurgica.*

Specie della prova: orale e pratica.

Durata della prova: è stabilita caso per caso dalla Commissione esaminatrice.

Modalità: da due serie di equini malati, corrispondenti l'una a malattie mediche e l'altra a malattie chirurgiche, il candidato estrae a sorte un numero per ciascuna serie e procede successivamente alla visita dei due equini. Formulata in iscritto per ciascuno la diagnosi e la prognosi della malattia o lesione riscontrata, fa una dissertazione ragionata su quanto ha osservato e risponde alle domande che la Commissione crederà rivolgergli per ciascun caso esaminato e su nozioni di statistica particolarmente attinenti alla scienza veterinaria.

Roma, addì 2 dicembre 1935 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI

(100)

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso per l'esercizio di una farmacia in Mogadiscio.

IL REGGENTE IL GOVERNO DELLA SOMALIA ITALIANA

Vista la legge 6 luglio 1933, n. 999 sull'ordinamento organico per l'Eritrea e la Somalia, modificata con la legge 25 gennaio 1934, entrata in vigore in virtù del R. decreto 26 febbraio 1934-XII;

Visto l'ordinamento sanitario per le Colonie, approvato con R. decreto 20 marzo 1933-XI, n. 702;

Visto il decreto Governatoriale del 20 novembre 1935-XIV che autorizza l'apertura in Mogadiscio di una nuova farmacia;

Considerata la necessità di bandire pubblico concorso per titoli per la gestione della farmacia stessa;

Decreta:

Art. 1. — È bandito un concorso per titoli per la gestione di una farmacia in Mogadiscio.

Art. 2. — Gli aspiranti al concorso di cui al precedente art. 1, dovranno presentare o far pervenire i documenti di rito (che più sotto si specificano) e tutti quegli altri documenti che intendessero produrre, non oltre le ore 12 del giorno 20 febbraio 1936-XIV, al Governo della Somalia italiana.

Art. 3. — L'ammissione al concorso di cui al precedente art. 1 non può essere consentita se non a chi:

a) sia cittadino italiano, maggiore di età e in possesso dei diritti civili e politici;

b) sia inscritto nell'albo professionale dei farmacisti;

c) dimostri di possedere mezzi sufficienti per il regolare e completo esercizio della farmacia, e ciò anche mediante fideiussione o versamento di corrispondenti somme da parte di terzi.

Per effetto di quanto sopra, i concorrenti dovranno quindi produrre i seguenti documenti:

1° domanda, nella quale dovrà essere indicato il domicilio del concorrente;

2° atto di nascita;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato del Tribunale attestante che il richiedente non è interdetto, fallito o inabilitato;

5° laurea in chimica o farmacia ovvero diploma in farmacia conseguito in Università, Istituto o Scuola a ciò autorizzati del Regno;

6° certificato attestante l'iscrizione nell'Albo professionale;

7° certificato penale;

8° certificato di iscrizione al P.N.F.;

9° certificato di moralità e buona condotta rilasciato dal podestà del Comune di dimora, e ove il concorrente dimori nel Comune da meno di un biennio, dai Podestà delle precedenti dimore;

10° titoli e documenti che dimostrino il possesso dei mezzi sufficienti per il regolare e completo esercizio della farmacia;

11° titoli professionali, di studio, ecc.

Tutti i documenti di cui sopra, dovranno essere in regola col bollo, quelli di cui ai nn. 4, 7, 8, 9, di data non anteriore a tre mesi, e quelli ai nn. 2, 3, 4, 6, 7, 9, debitamente legalizzati.

Sono esonerati dal produrre i documenti di cui al precedente n. 6 i concorrenti residenti in questa Colonia da oltre due anni.

Art. 4. — Alla nomina del titolare della farmacia di cui al bando del concorso indetto al precedente art. 1, giudicherà inappellabilmente una Commissione composta di:

direttore degli AA. CC. e PP., presidente;
ispettore di sanità civile;
direttore di sanità militare;
giudice della Colonia od un magistrato da lui delegato;
direttore del D.C.M.S. di Mogadiscio;
direttore del gabinetto chimico di Mogadiscio;
un funzionario del ruolo direttivo coloniale di grado non inferiore all'8°.

Art. 5. — L'apertura e l'esercizio della farmacia avrà luogo dopo una favorevole visita di ispezione disposta dal Governo della Somalia allo scopo di accertare che locali, gli arredi, le provviste, le qualità e le quantità dei medicinali siano regolari e tali da offrire piena garanzia di buon esercizio in Colonia.

L'impianto della farmacia dovrà essere ultimato, in modo da poter regolarmente funzionare, non oltre sei mesi dalla data in cui sarà comunicata al vincitore del concorso l'avvenuta assegnazione.

Qualora ciò abbia luogo nel termine sopra detto, l'assegnazione della farmacia potrà essere revocata a giudizio insindacabile dell'Amministrazione coloniale.

Art. 6. — La direzione AA. CC. e PP. è incaricata della esecuzione del presente decreto.

Mogadiscio, addì 21 novembre 1935 - Anno XIV

Il Reggente il Governo: DOTTI.

(110)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.